

# PTT

## QUESTIONI, PUNTI E SPUNTI DI RIFLESSIONE, E PROPOSTE CONCRETE DOPO IL DL 119/'18

Nel corso dell'estate 2018 si erano sottoposti questioni, punti e spunti di riflessione, e proposte concrete, sul Processo Tributario Telematico, derivanti dal dibattito della Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, soprattutto del Consiglio Direttivo <sup>(1)</sup>.

Alcune delle questioni più rilevanti sono state affrontate e risolte dall'art. 16 del D.L. 23.10.2018 n. 119: così la specifica esclusione di preclusioni riguardanti l'adozione della modalità processuale (cartaceo/PTT) al di fuori del vincolo anche per il futuro per il solo utilizzatore della modalità telematica prescelta, le ricevute (di accettazione e di consegna) della PEC da depositare al Portale, il potere di estrazione ed autentica di copia da parte del difensore.

Si ripropongono ora, quindi, alcune questioni, punti e spunti di riflessione, e proposte concrete che non appaiono superate, unitamente ad altre che sono affiorate in un secondo momento.

Questa seconda edizione di queste considerazioni telematiche è stata dapprima presentata dalla Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto al Consiglio nazionale Uncat e al Comitato dei Presidenti Uncat nell'incontro del 23 novembre 2018 svoltosi a Padova.

Il giudizio sul PTT da parte dei difensori che lo hanno adottato sistematicamente è senz'altro positivo.

Ciò non toglie che tutto sia perfezionabile.

---

<sup>(1)</sup> Il presente contributo, come quello precedente ante DL 119/'18, è stato predisposto dall'avv. Umberto Santi alla luce delle intense ed approfondite discussioni nell'ambito delle videoconferenze del Consiglio direttivo della Camera degli avvocati tributaristi del Veneto, e poi sottoposto all'esame del Consiglio e di tutti gli associati della Camera, e di numerosi membri Uncat, ed è stato integrato con le osservazioni dell'avv. Riccardo Berti.

Alla precedente versione avevano collaborato in particolare i consiglieri avv. Nicola Bardino, Piero Bellante e Michele Tiengo.

Al controllo hanno partecipato gli avv. Alessia Cusinato e Mattia Midena.

## **Sommario**

<b><u>1</u></b>	<b><u>UN PROFILO CHE VIENE A DELINEARSI COME FONDAMENTALE, NEL PROCESSO IMPERNIATO SU UN MAGGIORE E PERVASIVO SFRUTTAMENTO DEL COMPUTER, DEVE ESSERE INDIVIDUATO IN UN MAGGIORE E PERVASIVO COINVOLGIMENTO DEL FATTORE UMANO.</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>SOSPENSIONE PRESIDENZIALE PRECLUSA DA PREESISTENTE SOSPENSIONE COLLEGALE</u></b>	<b><u>6</u></b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>COPIE DI CORTESIA</u></b>	<b><u>7</u></b>
<b><u>4</u></b>	<b><u>MANCATO INSERIMENTO DI SCANSIONI DI ATTI CARTACEI NEL FASCICOLO INFORMATICO, ANCHE IN CASI DI POCHE DECINE DI FOGLI IN FORMATO A4 GRAFFETTATI.</u></b>	<b><u>8</u></b>
<b><u>5</u></b>	<b><u>SEMPLIFICAZIONE. SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO.</u></b>	<b><u>9</u></b>
<b><u>6</u></b>	<b><u>LA PROBLEMATICATA ATTESTAZIONE DELLA NOTIFICA PEC CON MODALITÀ NON TELEMATICHE.</u></b>	<b><u>10</u></b>
<b><u>7</u></b>	<b><u>ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EX ART. 22 COMMA 3 D. L.VO 546/'92.</u></b>	<b><u>12</u></b>
<b><u>8</u></b>	<b><u>PROCURA AD LITEM CARTACEA: LA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ CHE IL CAD RICHIEDE PER LE COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI PER LA PROCURA AD LITEM TRIBUTARIA È EX LEGE RESA MEDIANTE L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE, SENZA BISOGNO DI FRASI SPECIFICHE.</u></b>	<b><u>13</u></b>
<b><u>9</u></b>	<b><u>ELIMINAZIONE DEGLI "ERRORI NON BLOCCANTI".</u></b>	<b><u>14</u></b>
<b><u>10</u></b>	<b><u>CORREZIONE POSTUMA DI EVENTUALI LACUNE O ANOMALIE.</u></b>	<b><u>15</u></b>
<b><u>11</u></b>	<b><u>RICEVUTE "ANONIME".</u></b>	<b><u>16</u></b>
<b><u>12</u></b>	<b><u>PROBLEMI RIPORTATI PER COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE COME PARTE IN CAUSE TRIBUTARIE RELATIVE AL CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO</u></b>	<b><u>17</u></b>
<b><u>13</u></b>	<b><u>ATTI CARICATI NEL FASCICOLO DI CONTROPARTE.</u></b>	<b><u>18</u></b>
<b><u>14</u></b>	<b><u>NUMERAZIONE DEGLI ATTI</u></b>	<b><u>19</u></b>
<b><u>15</u></b>	<b><u>INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE (E DI CONTROPARTE) DELLA NATURA E CONTENUTO DEGLI ATTI.</u></b>	<b><u>20</u></b>
<b><u>16</u></b>	<b><u>AVVISI DI UDIENZA INVIATI ANCHE A PARTI NON COSTITUITE, A VOLTE COMPLETI CON INTERO RUOLO DI UDIENZA</u></b>	<b><u>21</u></b>
<b><u>17</u></b>	<b><u>UTILITÀ (SOPRATTUTTO PER I GIUDICI) DI LINK IPERTESTUALI SIA NELL'AMBITO DEL SINGOLO ATTO SIA PUNTATI SUI DOCUMENTI. NUOVI PARAMETRI FORENSI (D.M. 37/2018): L'AVVOCATO TRIBUTARIO TELEMATICO HA DIRITTO AL MAGGIOR COMPENSO?</u></b>	<b><u>22</u></b>

- 18** **SCISSIONE DEL MOMENTO DELLA NOTIFICA VIA PEC PER NOTIFICANTE E NOTIFICATO, PER EVITARE INUTILI ED INGIUSTIFICATE COMPRESSIONI DEL DIRITTO DI DIFESA DEL NOTIFICANTE.** **24**
- 19** **LA FIRMA DIGITALE APPOSTA IN UN MOMENTO NEL QUALE IL RELATIVO CERTIFICATO ERA VALIDO RIMANE VALIDA ANCHE IN CASO DI SUCCESSIVA NOTIFICA O SUCCESSIVO DEPOSITO DEL FILE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE? QUALORA NON SIA VALIDA, COME SI RISOLVE L'OBBLIGO DI DEPOSITO DELLA COPIA ATTESTATA CONFORME?** **25**
- 20** **QUID JURIS QUALORA IL FILE DEL RICORSO NOTIFICATO ALL'UFFICIO NON POSSA ESSERE DEPOSITATO AL SIGIT PERCHÉ INFETTO DA UN VIRUS INFORMATICO, IL CHE QUINDI IMPEDISCE DI DEPOSITARE IL MEDESIMO FILE NOTIFICATO A CONTROPARTE? LE RIFLESSIONI IN MERITO POSSONO ESSERE UTILI PER RISOLVERE LA QUESTIONE DEL FILE NON ACCETTATO DAL SIGIT PERCHÉ NELL'INTERVALLO DI TEMPO TRA PEC E UPLOAD LA FIRMA DIGITALE È SCADUTA?** **26**
- 21** **RITARDO NELL'ESAME DELL'UPLOAD DA PARTE DEL SIGIT.** **27**

## **1 Un profilo che viene a delinarsi come fondamentale, nel processo imperniato su un maggiore e pervasivo sfruttamento del computer, deve essere individuato in un maggiore e pervasivo coinvolgimento del fattore umano.**

Il Processo Tributario Telematico è caratterizzato, ovviamente, dal ruolo più importante e determinante assunto dal computer e dalle comunicazioni digitali.

Però dopo i primissimi anni di parziale, non esclusiva adozione del PTT, emerge con forza l'importanza del pieno coinvolgimento dell'elemento umano, ed in particolare – sia pure in modo diverso – delle segreterie delle Commissioni tributarie e dei Giudici tributari.

Per quanto concerne le prime, si avverte la mancanza di una generalizzata possibilità per le parti del processo di rapportarsi con immediatezza con i Cancellieri. Il processo è ora telematico, la procedura dell'upload ha caratteristiche proprie ed aspetti peculiari estremamente positivi, per le questioni tecniche il numero verde di Sogei offre un ausilio effettivo, ma talora si avverte la mancanza della possibilità di rapportarsi con immediatezza con i Cancellieri per questioni di taglio pratico e giuridico.

Si può citare l'esigenza di proporre – e vedere immediatamente esaminata – l'istanza di sospensione *inaudita altera parte* ai sensi del terzo comma dell'art. 47 D. L.vo 1992 n. 546: l'esigenza di immediatezza nella sottoposizione al Presidente dell'esame della questione può accadere sia assicurata dal normale caricamento dell'istanza, ma la certezza dei tempi di esame dell'istanza – dalla quale può derivare la vita o la morte (almeno in senso economico) del contribuente può essere data al difensore dal confronto verbale con il cancelliere.

A questo proposito fa piacere ricordare – in Veneto – l'esempio virtuoso, in tempi non telematici, una decina di anni fa, della Commissione Tributaria Provinciale di Padova presieduta dal Dott. Ennio Fortuna, che con l'ausilio del suo Cancelliere (il dr. Giovanni Carrino, attuale direttore della CTP di Rovigo) garantiva sempre (per tutto l'anno, anche nei giorni nei quali era in viaggio o in vacanza) l'esame in giornata delle istanze di sospensione *inaudita altera parte*. Attualmente, i tempi di presa in carico telematica e di abbinamento degli atti non paiono garantire in ogni caso quella immediatezza.

Profili di opportunità, forse, più che di necessità, si avvertono nei casi di istanze di rinvio o di sospensione del processo a ridosso dell'udienza: si sono verificati per esempio casi di istanze di sospensione del processo – che Circolari dell'Agenzia delle Entrate relative alla definizione delle liti di cui al D.L. 50/17, avente sul punto una disciplina pressoché identica, ammettevano fossero presentate anche oralmente direttamente all'udienza – presentate in via digitale nel corso della mattinata ma risultate ignote al Collegio dopo quattro o cinque ore, nell'udienza pomeridiana.

Anche in semplici casi nei quali una tempestiva conoscenza dell'istanza avrebbe potuto evitare al Collegio l'inutile studio del fascicolo può emergere l'utilità di una immediata interazione dei difensori con il Cancelliere (e talora, tramite questo, con i Giudici). La presentazione cartacea consentiva di segnalare le particolari urgenze, possibilità che appare opportuno recuperare.

Così potrebbe essere utile l'indicazione sul sito del PTT dei recapiti telefonici e di posta elettronica delle varie sezioni, e la loro fruibilità (da garantirsi mediante opportune sostituzioni) anche nei casi di assenza – temporanea o giornaliera - del Cancelliere della sezione.

Naturalmente a poco servirebbero elenchi di numeri di telefono e di indirizzi di posta elettronica, senza la convinta adesione di tutta la struttura organizzativa della Commissione, o meglio di tutti i funzionari che compongono la struttura organizzativa della Commissione. E senza la concreta possibilità da parte delle Segreterie di contattare con immediatezza i Giudici (il che non sempre si verifica).

Particolarmente delicata è sovente la questione del convinto coinvolgimento dei Giudici tributari: vi sono casi di concreto rifiuto ad esaminare documenti ed atti non presentati anche in copia di cortesia cartacea (contemporaneamente ad altri casi di cortese rifiuto da parte dei Giudici delle copie di cortesia cartacee perché "superflue ed inutili"), casi di espresso rifiuto nel corso dell'udienza di prendere in considerazione un atto o documento del quale il difensore indicava il previo deposito telematico ma del quale non offriva in udienza una copia cartacea (la quale, oltretutto, avrebbe potuto essere difforme dalla copia digitale prodotta), e così via.

Talora queste prese di posizione polemiche fanno riferimento a rivendicazioni imperniate – ragionevolmente o irragionevolmente - sulla quantità e qualità di ausilio tecnologico, anche ma non solo materiale, assicurato ai Giudici: si può trattare di computer, di accessi ad internet, di programmi, di assistenza ed aiuto tecnico.

Aspetti problematici di varia natura possono presentare sia l'utilizzo per il PTT da parte dei Giudici di apparecchi informatici personali, sia l'utilizzo da parte loro di apparecchi informatici appartenenti a altre giurisdizioni delle quali attualmente i Giudici facciano parte.

Il PTT dovrebbe essere un volano della efficienza e della produttività di Giudici e Cancellieri, ma senza il loro convinto ed efficiente coinvolgimento può diventare la tomba della loro efficienza e della loro produttività.

## **2 Sospensione presidenziale preclusa da preesistente sospensione collegiale**

Si è ravvisata l'impossibilità di interloquire con la Segreteria del Primo Presidente della Commissione Tributaria, nei seguenti casi:

- A) istanza di sospensione *inaudita altera parte* ex art. 47 comma 3 D. L.vo 546/'92, contenuta in ricorso o anche formulata con atto separato (della quale si è già parlato nel punto precedente);
- B) istanza per l'assegnazione alla medesima sezione nei casi di connessione oggettiva e soggettiva, in funzione della possibile riunione dei procedimenti

Inoltre, anche se il Primo Presidente della Commissione Tributaria decide sull'istanza *ante causam*, cioè nella fase in cui il ricorso non è ancora stato assegnato ad una sezione, l'ordinanza non è visibile nel PTT (e nemmeno viene in qualche modo comunicata al difensore), perché gli atti del PTT visibili sono solo quelli del fascicolo già assegnato a sezione.

Ciò è piuttosto grave, perché possono passare alcuni giorni tra il momento in cui l'istanza di sospensione viene accolta ed il momento in cui il difensore può ottenerne copia per la notifica a controparte e ad ADER.

Abbiamo inoltre, in particolare, riscontrato una preclusione a presentare un'istanza di sospensione presidenziale qualora sia già stata presentata l'ordinaria istanza di sospensione collegiale: può però accadere che - dopo la presentazione di una ordinaria istanza di sospensione collegiale e nelle more dello svolgimento della relativa udienza - insorga l'urgentissima necessità di richiedere una sospensione presidenziale *inaudita altera parte*.

Il sistema del PTT - di fatto - preclude tale possibilità.

### 3 Copie di cortesia

Si era già evidenziato che, da un lato, la copia di cortesia si pone in antitesi rispetto allo spirito ed al significato della riforma, dall'altro è ovviamente preminente l'esigenza di assicurare la valutazione di tutti gli atti e documenti da parte di tutti i giudici.

È essenziale che fin dall'inizio il PTT funzioni. Ed il PTT non è un bene in sé, ma in quanto strumento per un processo tributario migliore, più semplice.

Si contrappongono quindi l'idea di una introduzione senza compromessi (con la quale peraltro già confliggono la stessa introduzione attualmente alternativa non cogente, e la stessa gradualità differenziata per regione), e l'esigenza che ogni processo sia svolto in maniera da assicurare un giudizio completo ed approfondito, anche in questa fase transitoria <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> Del resto nel processo amministrativo telematico - dapprima in via temporanea, ma ora il D.L. 113/'18 (c.d. D.L. sicurezza), in sede di conversione, ha appena modificato l'art. 7 D.L. 168/'16 disponendo che l'obbligo di deposito della copia di cortesia nel PAT non è più temporaneo ma è "prorogato" sine die. La Legge aveva infatti previsto una "copia d'obbligo cartacea": l'art. 7, comma 4, D.L. 31 agosto 2016, n. 168, come modificato dall'art. 1, comma 1150, L. 27 dicembre 2017, n. 205, prescriveva che "A decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 1° gennaio 2019 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico".

Come detto tale comma è modificato in sede di conversione del D.L. 113/'18 (c.d. D.L. sicurezza).

In giurisprudenza Cons. Stato, sez. VI, ord. caut., 3 marzo 2017, n. 880, conferma l'obbligo di depositare in giudizio "almeno" una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico (copia che va quindi qualificata normativamente, "copia d'obbligo") mentre rientra nella "facoltà" della stessa parte di depositare più di una copia (copia da considerare, viceversa, propriamente "copie di cortesia", giacché giuridicamente non obbligatorie).

#### **4 Mancato inserimento di scansioni di atti cartacei nel fascicolo informatico, anche in casi di poche decine di fogli in formato A4 graffettati.**

Sono segnalati casi di mancato inserimento di scansioni di atti cartacei nel fascicolo informatico, anche in casi di poche decine di fogli in formato A4 graffettati, e quindi in assenza di effettivi problemi tecnici per la scansione da parte delle cancellerie.

Comunque questo – e consimili problemi derivanti in buona sostanza da inefficienze concrete e non da carenze normative, emergenti nei casi di cause miste, nelle quali una parte applica il PTT e l'altra il sistema cartaceo – sono destinati a scomparire con l'obbligo generalizzato di adozione del PTT opportunamente posto dal D.L. 23.10.2018 n. 119.

La questione offre l'occasione per una considerazione di carattere generale. Non tutte le Sezioni di tutte le Commissioni son apparse all'altezza di gestire il maggior carico imposto dalle cause ibride. Per questo motivo appare condivisibile ed opportuno l'obbligo generalizzato di adozione del PTT posto dal D.L. 23.10.2018 n. 119, ed appare sin d'ora opportuno evitare proroghe del sistema misto.

## **5 Semplificazione. Sanatoria per raggiungimento dello scopo.**

Si era già rilevato che il Portale prevede per l'upload l'indicazione ripetuta delle medesime informazioni, nonché l'indicazione obbligatoria di informazioni le quali palesemente sono irrilevanti ai fini strettamente processuali, in quanto servono esclusivamente per rielaborazioni statistiche da parte del gestore.

Questo può essere utile per la gestione del sistema, ma è dannoso per la fruizione del sistema e dunque per assicurarne la massima diffusione.

Un esempio può essere l'indicazione - necessaria e bloccante - della data di conferimento dei poteri al rappresentante del contribuente.

Sul piano giuridico, inoltre, la rigidità - che il mezzo telematico consente di imporre - confligge con il principio generale dell'art. 156 c.p.c. sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo, la quale costituisce di fatto una possibilità di semplificazione delle procedure.

Anzi, addirittura talora la rende quasi impossibile, laddove impedisce la costituzione in giudizio, e quindi preclude l'esame all'interno del processo di problematiche correlate all'art. 156 c.p.c., imponendone l'esame al di fuori del relativo processo.

## **6 La problematica attestazione della notifica PEC con modalità non telematiche.**

Il collegato fiscale è intervenuto, come riferito in premessa, a disciplinare la produzione nel Portale delle ricevute (di accettazione e consegna) delle PEC di notifica. La normativa introdotta si presenta però davvero problematica.

Invece di inserire, come era logico attendersi, una più chiara legittimazione della facoltà di produrre le ricevute di notifica PEC in formato *eml*, il decreto dispone infatti che "in tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche" il difensore provvede ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, ovvero tramite produzione di una copia del messaggio PEC inviato e delle ricevute di accettazione e consegna, con attestazione di conformità all'originale informatico.

Il Decreto sembra quindi legittimare una produzione delle PEC in formato pdf invece che eml, circostanza che porterebbe ad un evidente e grave passo indietro: invece di produrre il documento della notifica (contenente le firme dei gestori pec e il messaggio integrale), se ne produce una **semplice stampa pdf che non riproduce se non in minima parte il contenuto dell'atto.**

Basti pensare che la circostanza della notifica di un file corrotto o non firmato, è semplicemente invisibile se si produce unicamente la stampa pdf delle PEC di notifica.

La parte potrebbe quindi produrre un file che non rispetta le specifiche ed attestarla conforme ai sensi della L. 53 del 1994 senza nemmeno incorrere in responsabilità una volta che tale difformità dovesse emergere (del resto l'attestazione, in tesi, sarebbe corretta, sono solo elementi che il pdf non può rendere graficamente ad essere vizati)!

Sarebbe ben possibile evitare questo problema se si consentisse la produzione dei file di notifica in formato nativo *eml*.

Peraltro il S.I.Gi.T. gestisce già ora i file in tale formato ed è possibile quindi depositare tali file nel fascicolo telematico con conseguente prova della notifica o comunicazione con modalità telematiche.

Se è pur vero che il deposito di tali file genera errore F2 (non bloccante) su quegli allegati, è altrettanto vero che tali file vengono regolarmente acquisiti e che solo questa produzione consente una reale prova della regolare notifica e mette la controparte nelle condizioni di verificare le caratteristiche dei file inviati.

La norma introdotta quindi è pericolosa perché da un lato sembra revocare in dubbio la possibilità di produrre file *eml* nel processo tributario telematico e dall'altro lato perché comunque sembra consentire nella generalità dei casi di provare una notifica a mezzo PEC attraverso una semplice stampa in pdf di un file complesso come quello della notifica, che contiene diverse firme e al suo interno diversi file e che inevitabilmente si appiattisce pesantemente con la produzione del semplice pdf.

Ulteriore problema è quello per cui dopo l'entrata in vigore del D.L. 119/2018, di fronte ad una notifica telematica sono prospettabili due soluzioni contrapposte e

confliggenti: da un lato un professionista potrebbe considerare necessaria l'attestazione ex L. 53 del 1994 e illegittima la produzione degli *eml* perché non espressamente inclusi fra i formati file ammessi dal PTT, dall'altro lato un diverso professionista potrebbe invece considerare necessaria la produzione degli *eml* e illegittima l'attestazione ex L. 53 del 1994 in quanto il potere di attestazione viene meno in forza della possibilità di provare la notifica con modalità telematiche (ed è certo che già oggi il S.I.Gi.T. gestisce tali formati).

Preoccupa, inoltre, la possibilità di utilizzo di tale normativa da parte delle amministrazioni finanziarie che abbiano in precedenza utilizzato modalità telematiche per notificare o comunicare atti del procedimento di accertamento o esattivo al contribuente, consentendo così a queste ultime di evitare comodamente il contenzioso sul file inviato e sulla regolarità della notifica trincerandosi dietro questa modalità di attestazione.

La normativa, in ogni caso ed infine, è censurabile dal punto di vista della tecnica legislativa, ed infatti l'art. 9 L. 53 del 1994, richiamato dal D.L. 119/2018 rimanda ancora una volta al C.A.D., rendendo certo più opportuno e lineare un richiamo diretto a tale ultima normativa da parte del legislatore nel processo tributario, anche per evitare un richiamo ad una norma (la Legge 53 del 1994) che disciplina una tipologia di notifica telematica del tutto diversa da quella ammessa nel processo tributario telematico, e la cui applicazione (pur parziale e limitata alla disposizione di cui all'art. 9 co. 1-bis e 1-ter) potrebbe ingenerare confusione negli operatori.

Questa disposizione, in sostanza, crea problemi dove non ve ne erano e non risolve i problemi che si proponeva di sciogliere.

La soluzione, sul punto, passa per una pronta e piena legittimazione formale della producibilità dei file in formato *eml* all'interno del processo tributario telematico.

## **7 Attestazione di conformità ex art. 22 comma 3 D. L.vo 546/'92.**

È opportuno chiarire inequivocabilmente, qualora non si ritenga di escludere per il PTT questa attestazione di conformità, dettata in generale nel D. L.vo 546/'92 per i casi di “*consegna o spedizione a mezzo di servizio postale*” del ricorso (e dell'appello):

- se debba/possa trattarsi di una attestazione di conformità del ricorso (o dell'appello) contenuta in un file PDF a sé stante, firmato digitalmente dal difensore, ed in tal caso recante una specifica individuazione degli estremi della causa;
- se l'attestazione ex art. 22 D. L.vo 546/'92 possa essere *ab origine* contenuta nell'originale del file notificato via PEC: con una formula in calce del tipo: “*Si attesta sin d'ora la conformità dell'originale che verrà caricato sul portale della giustizia tributaria rispetto all'originale notificato via PEC a controparte*” (in tal caso, specificando espressamente che sia sufficiente la firma digitale del file anche in relazione a tale attestazione, salvo che si voglia stabilire - il che peraltro non pare legittimo *de iure condito* né opportuno *de iure condendo* - la necessità di una sottoscrizione cartacea);
- se debba/possa trattarsi di una copia del file pdf del ricorso (o dell'appello) notificato via PEC in formato P7M, copia di contenuto testuale identico, ma in aggiunta recante in calce una attestazione di conformità ai sensi dell'art. 22 D. L.vo 546/'92 (in tal caso, specificando espressamente che sia sufficiente la firma digitale del file anche in relazione a tale attestazione, salvo che si voglia stabilire – il che peraltro non pare legittimo *de iure condito* né opportuno *de iure condendo* - la necessità di una sottoscrizione cartacea).

## **8 Procura ad litem cartacea: la attestazione di conformità che il CAD richiede per le copie informatiche di documenti analogici per la procura ad litem tributaria è ex lege resa mediante l'apposizione della firma digitale, senza bisogno di frasi specifiche.**

L'art. 25 bis D. L.vo 1992 n. 546 ha espressamente disciplinato le attestazioni di conformità del PTT, alle quali ha espressamente esteso la disciplina del CAD.

Però un caso particolare - procura *ad litem* cartacea nel PTT – aveva una disciplina speciale, che appare opportuno preservare espressamente.

Infatti è previsto che per la procura *ad litem* cartacea nel PTT, la attestazione di conformità che il CAD all'art. 22 comma 2 richiede per le copie informatiche di documenti analogici – ora opportunamente estesa in via generale al PTT dall'art. 25 bis D. L.vo 1992 n. 546 - non deve essere resa con una dichiarazione inserita nell'atto, perché la norma speciale dettata per il PTT prevede espressamente che tale attestazione sia effettuata **mediante** l'apposizione per la procura ad litem tributaria è *ex lege* resa mediante l'apposizione della firma digitale, senza bisogno di frasi specifiche.

Si tratta dell'art. 4, comma 3, Decreto MEF 23.12.2013 n. 163: «*Se la procura alle liti o l'incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori di cui all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, trasmettono congiuntamente all'atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell'incarico, **attestata** come conforme all'originale ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **mediante** sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore*».

È comunque opportuno - per la delicatezza e rilevanza del problema - ribadire la permanente e prevalente applicabilità dell'art. 4, comma 3, Decreto MEF 23.12.2013 n. 163, e ribadire la sua portata.

## **9 Eliminazione degli "errori non bloccanti".**

Gli errori non bloccanti assumono rilevanza sul lato del ricevente, perché si traducono in anomalie che richiedono un ulteriore intervento da parte di un operatore (vd. file xml piuttosto che pdf). Ma come avviene nel PCT appare opportuno che queste anomalie non siano manifestate all'utente, perché pongono il dubbio della correttezza del deposito e possono innescare comportamenti ancor più erronei (del tipo, ripetere il deposito).

## **10 Correzione postuma di eventuali lacune o anomalie.**

Appare opportuno che il deposito sia considerato tempestivo anche quando ci siano alcune irregolarità (firma, mancanza documenti, ecc.).

Il sistema potrebbe (o dovrebbe) prevedere un meccanismo di sanatoria a posteriori, in modo da consentire di correggere eventuali lacune nel fascicolo, tenendo ferma la data di deposito. La sanatoria corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento che non può essere rimosso solo perché il mezzo utilizzato è informatico.

Interessa predisporre delle tagliole per eliminare artificialmente il contenzioso, oppure favorire la transizione al PTT e la sua massima diffusione?

## **11 Ricevute “anonime”.**

Si era già evidenziato che le prime due ricevute (la prima sincrona, e la seconda asincrona) sono prive di elementi che consentano di individuare la causa alla quale si riferiscono, contenendo solo il codice fiscale del difensore e un numero di ricevuta.

Solamente quando – dopo il controllo della segreteria della Commissione Tributaria – gli atti confluiranno in un fascicolo telematico, sarà possibile confrontare numero di ricevuta e estremi della causa.

Qualora nella stessa giornata il medesimo difensore si costituisca in più cause innanzi alla medesima Commissione Tributaria, ciò crea inconvenienti che non appaiono giustificati da difficoltà tecniche di inserire nella ricevuta maggiori informazioni: con modifica che appare tecnicamente semplice, il sistema potrebbe inserire nelle ricevute le generalità del ricorrente e gli estremi dell'atto impugnato, ricavate dai campi compilati all'atto dell'upload.

## **12 Problemi riportati per costituzione della Commissione Tributaria Regionale come parte in cause tributarie relative al contributo unificato tributario**

Sono stati riportati problemi da parte di Commissione Tributaria Regionale al momento della costituzione in giudizio in cause relative al contributo unificato tributario, forse perché il sistema fatica ad accettare come parte una Commissione giudicante.

### **13 Atti caricati nel fascicolo di controparte.**

Sono stati segnalati casi di inserimento di atti nel fascicolo di controparte.

## **14 Numerazione degli atti**

La numerazione degli atti non riesce ad essere gestita ordinatamente dal difensore.

Il sistema dovrebbe consentire al difensore di apporre una propria numerazione agli atti e documenti depositati, che non venga stravolta dal sistema (o dai cancellieri), ma eventualmente affiancata.

## **15 Individuazione da parte del Giudice (e di controparte) della natura e contenuto degli atti.**

Si è già evidenziato che il sistema potrebbe consentire con maggiore facilità ed immediatezza di comprendere la portata ed il contenuto degli atti.

Troppo spesso in concreto è necessario aprire il file, che oltretutto è in formato P7M e quindi di per sé di non immediata lettura.

## **16 Avvisi di udienza inviati anche a parti non costituite, a volte completi con intero ruolo di udienza**

Si segnalano casi di invio di avvisi di udienza anche a parti non costituite, a volte completi con intero ruolo di udienza.

## **17 Utilità (soprattutto per i Giudici) di Link ipertestuali sia nell'ambito del singolo atto sia puntati sui documenti. Nuovi parametri forensi (d.m. 37/2018): l'avvocato tributario telematico ha diritto al maggior compenso?**

Il Decreto del 4.8.2015 di Min. Economia e Finanze disciplina “*Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*”.

L'art. 10 di tale decreto disciplina gli “*Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati*”.

Alle lett. b) sia del primo che del secondo comma tale norma prescrive che i files sia degli atti (comma 1) sia dei documenti allegati (comma 2) “*sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili*”.

Si pone innanzitutto la questione se i link ipertestuali (cliccando sui quali il lettore “salta” ad altro punto del medesimo file oppure di un diverso file) rientrino nel concetto di elementi attivi di cui al divieto delle lettere b) sopra citate. In proposito si può osservare che la “attività” di macro e campi variabili implica una variabilità ed una modifica del contenuto del file, mentre la presenza di un link ipertestuale non modifica i files, ma rende più semplice, veloce e preciso lo spostamento all'interno e all'esterno dei files, i quali restano identici ed immutati. Non parrebbe quindi che i link ipertestuali debbano considerarsi attualmente vietati.

In ogni caso (e quindi a prescindere dalla loro legittimità alla luce della attuale normativa) la loro presenza appare opportuna, in quanto semplifica la lettura degli atti e dei documenti da parte dei Giudici (e di controparte), e costituisce un incentivo (laddove il link sia puntato ad uno dei documenti) ad approfondire l'esame dei documenti. Tra l'altro, non si vede perché – a fronte degli inconvenienti che i documenti informatici possono presentare rispetto ai documenti cartacei, almeno per alcuni “fruitori” – non ci si possa giovare dei peculiari vantaggi che i documenti informatici indubbiamente presentano rispetto ai documenti cartacei.

Quindi appare consigliabile una espressa affermazione della legittimità dei link ipertestuali, e la predisposizione di accorgimenti tecnici che consentano agevolmente di utilizzare link ipertestuali che puntino ad altri files.

Da ultimo giova ricordare che alcuni Giudici tributari hanno già evidenziato l'utilità che avrebbero link ipertestuali (si può ricordare un intervento del Giudice Platania in occasione di incontri veronesi sul PTT).

Nel processo civile telematico (PCT) l'utilizzo di link ipertestuali è previsto, anzi richiesto, in protocolli quali quello del 2016 della Corte d'appello di Venezia <sup>(3)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> La Corte d'Appello di Venezia ha adottato un *Protocollo PCT* del 29 giugno 2016: si tratta della Seconda edizione elaborata dal gruppo di lavoro distrettuale per il Processo Civile Telematico (PCT) diretto e coordinato dal Presidente, Dott. Antonino Mazzeo Rinaldi *Linee guida sull'interpretazione delle norme e*

In proposito corre l'obbligo di segnalare che il divieto dei link ipertestuali si pone in contrasto con il D.M. 37/2018 che ha modificato i parametri forensi.

Da un lato, le regole tecniche del processo tributario telematico impediscono nella redazione degli atti processuali l'adozione di *“tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono ... la navigazione all'interno dell'atto”*.

Insomma, le regole tecniche del processo tributario telematico impediscono l'utilizzo di link ipertestuali.

Dall'altro lato, peraltro, le tecniche imposte nel PTT impongono *“la ricerca testuale all'interno dell'atto”* e consentono *“la ricerca testuale all'interno dei documenti allegati”*, ponendo tali caratteristiche degli atti come presupposto per una maggiore parcella del difensore <sup>(4)</sup>.

---

*sulle prassi del Processo Civile Telematico destinate ai Magistrati, al Personale degli Uffici Giudiziari, agli Avvocati e agli Ausiliari.*

Ebbene, nel par. 2 il protocollo veneziano prevede che *«Per una più facile lettura dell'atto depositato in formato elettronico E' consigliabile suddividere l'atto in paragrafi o capitoli, redigere un indice degli atti corredato possibilmente di link ipertestuali»*.

<sup>(4)</sup> Cfr. sul sito di Cassa forense l'articolo dell'Avv. Roberto DI FRANCESCO (Delegato Cassa Forense) dal titolo *“Nuovi parametri forensi (d.m. 37/2018): l'avvocato telematico ha diritto al maggior compenso!”*

## **18 Scissione del momento della notifica via PEC per notificante e notificato, per evitare inutili ed ingiustificate compressioni del diritto di difesa del notificante.**

Nel processo civile la questione è stata sollevata da una pregevole ordinanza della Sez. I civ. della Corte d'appello di Milano (si tratta di una Ordinanza del 16.10.2017) di rimessione alla Corte Costituzionale.

A prescindere dall'esito della questione di legittimità costituzionale, nonché dalla questione della attuale applicabilità della limitazione d'orario alle 21 anche al processo tributario, appare opportuno scindere il momento della notifica via PEC per notificante e notificato, per evitare inutili ed ingiustificate compressioni del diritto di difesa del notificante.

Non appare ragionevole limitare la notifica del ricorrente alle 21.00 dell'ultimo giorno, per una avvertita esigenza di evitare una compressione (anche nei tempi) del diritto di difesa del resistente e/o di evitare di obbligarlo a controllare anche dopocena la propria posta elettronica: ben si può stabilire che il ricorrente possa notificare fino alla mezzanotte il proprio atto, e semmai diversificare e posticipare il momento della notifica per il resistente.

**19 La firma digitale apposta in un momento nel quale il relativo certificato era valido rimane valida anche in caso di successiva notifica o successivo deposito del file sottoscritto digitalmente?**  
**Qualora non sia valida, come si risolve l'obbligo di deposito della copia attestata conforme?**

Un associato della Camera del Veneto, in una Commissione laziale si è visto in un primo momento negare dal sistema l'upload del ricorso-reclamo perché dopo la notifica via PEC, ma prima del caricamento al Sigit, la firma era scaduta.

Quella situazione è stata risolta "empiricamente", ma rimane il problema generale.

Il codice per l'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005), all'art. 24, comma 3, precisa che la firma deve essere valida al momento della sottoscrizione.

Poi con D. L.vo 179/'16 è stato introdotto un comma 4 bis, che parla di invalidità della sottoscrizione se la firma è scaduta: non è precisato che si tratta, come pare ovvio ed evidente, della conseguenza logica dell'applicazione del comma 3. Ad una lettura superficiale la nuova disposizione potrebbe creare problemi: ma appare ovvio che la firma, se era basata su un certificato valido al momento della sottoscrizione, deve essere riconosciuta valida anche quando il file è utilizzato (per notifica e/o per deposito) quando ormai il certificato sia scaduto.

Ci si chiede quindi perché (e con quali poteri o base normativa) il SIGIT ha bloccato il caricamento di file con firme valide al tempo della sottoscrizione, ma scadute al momento dell'iscrizione a ruolo? Ciò comporta quello che appare un illegittimo impedimento al legittimo esercizio di un dovere processuale, in assenza di fonti di rango primario.

Si anticipa che eventuali – ma quali? - fonti di rango secondario quali decreti, circolari, direttive direttoriali, istruzioni di funzionamento del SIGIT apparirebbero – se esistenti e poste a base del rifiuto del Sigit – illegittime.

Il punto può in realtà, ad avviso di chi scrive, essere risolto dall'applicazione congiunta e sistematica delle norme generali sui documenti informatici, delle norme speciali sul PTT e delle norme sul processo tributario: potrebbe essere comunque opportuno un chiarimento espresso.

Si rinvia sul punto ad un articolo dell'avv. Umberto Santi in corso di pubblicazione.

**20 Quid juris qualora il file del ricorso notificato all'Ufficio non possa essere depositato al Sigit perché infetto da un virus informatico, il che quindi impedisce di depositare il medesimo file notificato a controparte?**  
**Le riflessioni in merito possono essere utili per risolvere la questione del file non accettato dal Sigit perché nell'intervallo di tempo tra PEC e upload la firma digitale è scaduta?**

Appaiono utili ed opportuni una riflessione ed un approfondimento su questi punti, specificamente in relazione al PTT.

Il punto può in realtà, ad avviso di chi scrive, essere risolto dall'applicazione congiunta e sistematica delle norme generali sui documenti informatici, delle norme speciali sul PTT e delle norme sul processo tributario: potrebbe essere comunque opportuno un chiarimento espresso.

Si rinvia sul punto ad un articolo dell'avv. Umberto Santi in corso di pubblicazione.

## **21 Ritardo nell'esame dell'upload da parte del Sigit.**

Può capitare che il Sigit, dopo il rilascio immediato della ricevuta sincrona, rimanga bloccato anche per alcuni giorni in uno dei vari controlli che va ad effettuare.

Tale evento è stato segnalato con una certa frequenza nei mesi di maggio e giugno 2018.

In proposito sin dai primi incontri organizzati dal MEF sul PTT era stato ribadito che il Sigit ha solo 24 ore per individuare un eventuale errore bloccante, e che passato tale lasso di tempo il difensore non deve più temere che l'upload venga respinto.

Di fatto quanto accaduto nei casi segnalati è la ricezione di una PEC inviata dal Sigit alla scadenza delle 24 ore, la quale nei casi segnalati non segnalava errori bloccanti e non metteva nel nulla l'upload, ma "meno traumaticamente" informava come segue il difensore.

*"Gentile Utente, siamo spiacenti di informarla che in data ... 2018 alle ore ....., l'invio telematico con ricevuta ....., dal Codice Fiscale ..... è ancora in lavorazione a causa di un problema nei sistemi del Processo Tributario Telematico.*

*La invitiamo a contattare l'assistenza al numero verde 800.051.052 per ulteriori dettagli e chiarimenti".*

Di fatto la ricezione di questa PEC alla scadenza delle 24 ore segnava quindi comunque la "liberazione" del difensore.

La base normativa di tale conclusione può essere individuata negli ultimi commi degli artt. 7 ed 8 del Decreto del Min. Economia e Finanze 4.8.2015 recante "Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

L'art. 7 disciplina "Trasmissione di atti e documenti del ricorrente".

L'art. 8 disciplina "Trasmissione di atti e documenti del resistente".

In entrambi gli articoli,

i quinti commi disciplinano il "caso di esito positivo dei controlli"

i sesti commi disciplinano il "caso di riscontro nel ricorso [o rispettivamente nell'atto di costituzione in giudizio] delle anomalie" bloccanti

i settimi commi disciplinano il "caso di riscontro nei soli allegati del ricorso [o rispettivamente dell'atto di costituzione in giudizio] delle anomalie" bloccanti.

I noni commi hanno il seguente rispettivo tenore:

art. 7 "9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilità delle informazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata, **entro le 24 ore successive alla trasmissione**";

art. 8 "9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilità delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata, **entro le 24 ore successive alla trasmissione**".

Non si comprende il mancato riferimento al comma 5 nel nono comma dell'art. 8, a differenza del nono comma del precedente art. 7, ma ciò è ai nostri fini irrilevante.

**Il principio che viene ricavato dalla locuzione "entro le 24 ore successive alla trasmissione" riferita ai commi 6 e 7 che disciplinano gli errori bloccanti è che tali errori possono essere validamente opposti al difensore solamente entro le 24 ore successive alla trasmissione.**

Le conclusioni appaiono condivisibili – si pensi all'assurdità e all'ingiustificata lesione del diritto di difesa, a voler concludere diversamente, di una contestazione di errore bloccante formulata solo a mesi di distanza -, ma appare altresì opportuno che tale principio venga espressamente ribadito in una specifica norma.